COMUNE DI ALBINEA

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FORME DI RELAZIONE CON ALTRI ENTI

CAPO I - I PRINCIPI GENERALI

ART. 1
Il Comune

1. Il Comune di Albinea è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico.
2. Il Comune si avvale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune:
   a) è ente democratico che pone alla base della sua azione i valori della pace e della solidarietà;
   b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali
   c) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità;
   d) rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche. locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto della sussidiarietà tra Enti, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
   e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

ART. 2
Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale comprende il Capoluogo Albinea (nome tradizionale Fola) e le frazioni, di Borzano e Montericco, nonché le seguenti località: Bellarosa (nome tradizionale Roncosano), Broletto, Botteghe, Caselline e Noce. Il Comune di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Albinea occupa un totale di Kmq.44,02 e confina con i Comuni di Vezzano S/C, Quattro Castella, Reggio Emilia, Scandiano, Viano.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo .
3. Le adunanze degli Organi si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione delle frazioni o lo spostamento della sede comunale al di fuori del capoluogo, può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare, ai sensi del successivo articolo n. 32.

ART. 3
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale .
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell' Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 4
Albo pretorio e informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nella Sede Municipale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, avvisi e provvedimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Al fine di garantire a tutti i Cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

ART. 5
Funzioni

1. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai servizi alla persona e alla comunità, all'assetto ed all'utilizzo del territorio, nonché allo sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.

ART. 6
Principi ispiratori e criteri dell'attività amministrativa del Comune

.

1. Il Comune di Albinea ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.
2. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria comunità
3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti, delle Associazioni e del mondo della cooperazione, che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e all'attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.
4. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni nazionali ed internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
5. Il Comune esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici d'interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.
6. L'attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.
7. Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

ART. 7
Programmazione e sviluppo economico

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani della Provincia, della Regione e dello Stato e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche e sociali della propria Comunità e la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.
6. Pone a fondamento delle proprie scelte e della propria attività amministrativa, regolamentare e di programmazione, il rapporto di consultazione e di partecipazione con i cittadini, con le formazioni sociali, con le associazioni, con gli enti rappresentativi degli interessi locali.

Capo II - FORME DI RELAZIONE CON ALTRI ENTI

ART. 8
Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale

1. Nelle materie di propria competenza il Comune formula proposte e progetta interventi da proporre alla Regione, alla Provincia ed agli altri Enti Locali nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate in base a specifica disposizione di legge.
2. Il Comune opera altresì per sviluppare iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse presso le Associazioni di Enti Locali.

ART. 9
Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti Locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:
   a) coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
   b) sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
   c) razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.
3. Il Comune utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma
qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità Locale.

TITOLO II
VALORI FONDAMENTALI:
PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, DECENTRAMENTO E GARANZIE

Capo I - I Valori Fondamentali

ART. 10
Valori ispiratori dell'azione comunale

1. L'azione dell'Amministrazione comunale deve essere ispirata ai valori fondamentali della Costituzione Italiana e ai principi esplicitati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.
2. Partendo da tali presupposti, il Comune pone in essere un'azione finalizzata alla crescita sociale, culturale ed economica della comunità, riconoscendo ed appoggiando l'impegno educativo e formativo dei genitori, della scuola e delle altre formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell'individuo.

ART. 11
Ripudio della guerra e sostegno della pace

1. Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, opera per la promozione dei diritti umani, la cooperazione internazionale e le libertà democratiche, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.
2. Il Comune, con riferimento alla dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 secondo cui il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere umano, s'impegna a riconoscere il valore di ogni uomo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Promuove la cultura della pace mediante opportune iniziative di educazione, di cooperazione e di informazione.

ART. 12
Promozione del rispetto reciproco. Prevenzione e rifiuto di ogni forma di violenza

1. Il Comune promuove nel proprio territorio il rispetto, fra le persone, le culture, le etnie le idee e le ideologie, considerando le diversità e le differenze una risorsa della comunità. Allo stesso tempo promuove la cultura del confronto e della collaborazione, convinto che rappresenti una risorsa per il futuro.
2. Il Comune condanna e combatte qualsiasi manifestazione di violenza, personale o collettiva, evidente o nascosta. Opera per rimuovere le condizioni che nella quotidianità, in tutti i campi, dall'informazione, al costume, ai rapporti interpersonali o famigliari, possono indurre le persone e soprattutto i giovani a manifestare comportamenti devianti e violenti. Promuove allo stesso tempo nel quadro della collaborazione collettiva, della collaborazione fra gli organi istituzionalmente preposti, la massima sicurezza nella vita delle persone e della convivenza sociale.

ART. 13
La famiglia e i diritti dei bambini

1. Il Comune tutela la vita, la persona e la famiglia riconoscendola quale società naturale, sede primaria dello sviluppo della persona umana; opera per la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
2. Il Sindaco e l'intero Consiglio Comunale sono i principali garanti dei diritti dei bambini e delle bambine sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e s'impegnano per lo sviluppo della loro intera personalità mettendo in atto conseguenti, concrete e qualificate iniziative atte a realizzare tali attività, cooperando in tale direzione con tutte quelle organizzazioni nazionali ed internazionali, che si adoperano per il rispetto e lo sviluppo dell'intera comunità.

ART. 14
Promozione della solidarietà, dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune pone tra i suoi obiettivi lo sviluppo della socializzazione, in particolare quella giovanile, la coesione e il confronto tra le generazioni. A tal fine s'impegna a promuovere ogni forma di associazionismo e di collaborazione, consapevole che, qualunque sia il campo di azione, sociale, sportivo, culturale e ricreativo, quando queste siano rivolte alla crescita ed al miglioramento dei servizi alla comunità, contribuiscono al raggiungimento del benessere personale e sociale ed alla pacifica convivenza tra le persone.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato, come espressione libera ed autonoma della Comunità locale. Il volontariato, nelle forme associate e senza fini di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche.

ART. 15
Valorizzazione degli anziani

1. Il Comune considera gli anziani come un prezioso patrimonio di sapienza, di conoscenza e di esperienze, patrimonio che costituisce un risorsa per il miglioramento complessivo della qualità della vita e lo sviluppo ulteriore del territorio.
2 Promuove la partecipazione diretta attraverso varie forme, degli anziani alla vita collettiva associativa al fine di aiutare l'ente pubblico a migliorarsi ad estendere e qualificare l'azione nei loro confronti.
3 Si prefigge di estendere il sistema di garanzie sociali, di servizi e di assistenza morale e materiale agli anziani.

ART. 16
Rimozione delle cause dell'emarginazione delle persone svantaggiate

1 Il Comune s'impegna a superare ogni forma di discriminazione ed emarginazione.
2. Il Comune anche mediante la sensibilizzazione dei cittadini promuove opportune iniziative per rimuovere le cause dell'emarginazione sociale economica e culturale di concerto con altri enti e istituzioni.
3. Promuove le più ampie iniziative dirette a sostenere le attività di assistenza, integrazione sociale e di salvaguardia dei diritti delle persone svantaggiate anche nell'organizzazione dei propri servizi
4. Si adopera affinché i portatori di handicap siano adeguatamente assistiti e coinvolti in iniziative ricreative sociali e culturali.
5. A tal fine favorisce tutte le iniziative delle associazioni educative e formative presenti sul suo territorio.
6. Si adopera per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 17
Promozione dell'informazione e della cultura

1. Il Comune riconosce come interesse e diritto fondamentale del cittadino l'accesso all'informazione più ampia e libera e la possibilità di partecipare ed usufruire di iniziative, occasioni, servizi e strumenti di informazione e di cultura.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Comune garantisce l'esercizio di tale diritto e tutela tali interessi tramite la predisposizione di appositi servizi pubblici. Particolare rilevanza assume il servizio al Cittadino e il servizio bibliotecario nel quadro dell'apposita legislazione e degli standard regionali.
3. La gestione dei servizi d'informazione e cultura è improntata ai criteri del rispetto della pluralità degli studi, discipline ed opinioni, alla più ampia autonomia culturale e gestionale, ed è informata dal criterio della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza nell'erogazione del servizio al cittadino.
4. Il Comune promuove la cooperazione con Enti pubblici, privati e associazioni per garantire l'integrazione e la diffusione dei servizi e delle risorse informative, documentarie e bibliografiche esistenti sul territorio.

ART. 18
Promozione dell'educazione e del diritto allo studio

1. Il Comune riconosce come interesse e diritto fondamentale dei bambini e delle famiglie il diritto all'educazione e allo studio.
2. Il Comune s'impegna a garantire l'esercizio di tale diritto e tutela tali interessi attraverso la predisposizione delle istituzioni educative, nonché il riconoscimento di analoghe esperienze eventualmente presenti sul territorio. Particolare rilevanza assumono i servizi dell'asilo-nido e delle scuole dell'infanzia, nel quadro dell'apposita legislazione.
3. La gestione dei servizi è improntata al riconoscimento dell'importanza dei primi anni della vita di ogni individuo, per la qualità dello sviluppo personale futuro, affinché l'esercizio delle responsabilità individuali e familiari venga integrato in una Comunità solidale ed educante.

ART. 19
Parità tra uomo e donna

1. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo della vita sociale e civile, con particolare attenzione agli organi collegiali e alle commissioni consiliari.
2. Il Comune sostiene la partecipazione delle donne e degli uomini alla vita sociale, culturale, economica e politica della comunità, adottando iniziative specifiche e organizzando a tal fine i propri servizi ed i tempi di funzionamento della collettività.

ART. 20
Difesa e promozione della natura e del paesaggio e dei beni culturali

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

le cause dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela il patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
2. Allo stesso tempo si adopera per far sì che la coscienza e la consapevolezza della centralità ambientale si diffonda sempre più nella cittadinanza, trasformandosi in responsabilità collettiva.

ART. 21
Promozione ed educazione alla salute ed all'assistenza

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi ed ai diversamente abili.
2. Il Comune riconosce, al fine dell'eliminazione delle situazioni che determinano lo stato di bisogno e di emarginazione, il diritto all'assistenza dei singoli cittadini.
3. Le attività di assistenza sono esercitate dal Comune attraverso il Servizio Sociale.
4. L'erogazione dell'assistenza è informata ai principi di eguaglianza a parità di bisogno, dell'intervento di assistenza sociale, di rispetto della persona e della sua dignità, di adeguatezza dell'intervento a seconda dei bisogni espressi, di qualificazione delle prestazioni, di riservatezza in particolare riguardo allo stato e al tipo di bisogno.
5. Il Comune determina attraverso apposito regolamento l'erogazione delle prestazioni di assistenza e l'eventuale concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni.

ART. 22
Promozione dell'attività sportiva

1. Il Comune attua una efficace promozione dell' attività sportiva, assicurando il più ampio accesso ai cittadini e la migliore utilizzazione degli impianti attraverso strumenti adeguati.
2. Promuove la pratica sportiva e l'educazione motoria in ogni fascia d'età, mediante il coinvolgimento degli enti di promozione sportiva, delle associazioni, delle società sportive e dei circoli in forma continuativa e istituzionale.
3. Agli stessi organismi sportivi dal Comune viene assicurato un ruolo consultivo privilegiato.

ART. 23
Diritti dei lavoratori

1. Il Comune nell’ambito dei principi costituzionali considera il lavoro un diritto fondamentale che rappresenta l’elemento costitutivo di una società democratica.
2. Ritiene pertanto che i lavoratori debbano essere considerati una risorsa fondamentale dello sviluppo della comunità e del territorio.
3. Opera affinché i lavoratori in tutte le loro espressioni possano partecipare alla determinazione delle scelte economiche e sociali della comunità.
4. Si adopera per far sì che i diritti dei lavoratori siano garantiti all'interno delle aziende operanti nel suo territorio ed a garantire le migliori condizioni di lavoro a tutela della salute quale bene primario costituzionalmente garantito.

CAPO II - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 24
Forme associative

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione democratica dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune promuove e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato operanti nel Comune ed iscritte in apposito albo, incentivando l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente, riconoscendo l’importanza e la necessità della loro presenza sul territorio per il loro scopo sociale ed umanitario.

ART. 25
Il Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva su temi e problemi che riguardano l’attività del Comune, con particolare riguardo alle esigenze provenienti dal mondo giovanile (ambiente, sport, tempo libero, giochi, cultura, informazione, solidarietà).
3. La modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 26
Consultazioni

1. Il Consiglio comunale o la Giunta promuovono la consultazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, della cooperazione, delle forze imprenditoriali e delle altre formazioni economiche e sociali, anche su loro richiesta, su problemi di particolare rilevanza locale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La consultazione è promossa, di regola, sui progetti del Piano Regolatore Generale, o sua variante Generale, sui Piani Commerciali e sui Piani Urbani del traffico.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. Il regolamento stabilisce le modalità e i termini della consultazione.

ART. 27
Petizioni

1. Tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono rivolgersi, in forma collettiva, con l'indicazione di un referente, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le petizioni devono essere presentate in forma scritta e saranno assegnate dal Sindaco all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento
   conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato con affissione all'albo pretorio.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione; in questo caso il Sindaco è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al referente la comunicazione.

ART. 28
Istanze

1. I cittadini, compresi i cittadini dell'unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in forma scritta con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita in forma scritta entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 29
Proposte

1. Numero 100 elettori del Comune, o cittadini dell'unione europea e stranieri regolarmente soggiornanti, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente.
2. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli se ha ad oggetto una disciplina regolamentare e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'amministrazione comporta nella fase iniziale ed a regime. A tal fine, un'apposita determinazione del Sindaco riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi dell'ausilio del competente ufficio. In ogni caso, prima di sottoporre a votazione la proposta deve esserne indicata la copertura finanziaria.
3. Le proposte non possono riguardare le seguenti materie :
   a) Formazione dello Statuto
   b) Proposta di bilancio preventivo e consuntivo
   c) Espropri per pubblica utilità
   d) Formazione di strumenti generali di pianificazione territoriale e di programmazione commerciale;
   e) Designazioni e nomine
   f) Discipline dei tributi.
   g) Progetti di opere pubbliche previsti nel Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
   h) Partecipazione a società di capitali per la gestione di servizi pubblici;
4. Il Sindaco, sentito un comitato ristretto nominato dai proponenti, entro 30 giorni dalla presentazione della proposta trasmette nei successivi 30 giorni la stessa all'organo competente, corredata dal parere dei responsabili dei settori interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
5. La proposta viene posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 90 giorni dall'istanza, dandone comunicazione al comitato ristretto.

ART. 30
Referendum - Norme generali

1. Sono ammesse richieste di referendum consultivi, propositivi e abrogativi di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune a eccezione di quelli concernenti le materie di cui ai successivi artt. 32 e 33 e sempre che sullo stesso argomento non sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
2. L'ammissibilità del referendum rispetto alle norme statutarie e regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento è valutata da un comitato, detto dei garanti,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

composto dal difensore civico comunale e/o provinciale, che lo presiede, e da due esperti in materie giuridico - amministrative, scelti tra i professionisti indicati al 3° comma dell'art.91, eletti dal consiglio comunale con voto palese e con una maggioranza di due terzi dei componenti.

3. Il consiglio comunale approva un regolamento con il quale vengono stabilite le ulteriori funzioni ed i poteri del comitato dei garanti, le modalità di raccolta delle firme ed il controllo delle medesime, lo svolgimento della consultazione, la verifica e la proclamazione dei risultati.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.
5. Hanno diritto al voto nei referendum tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'unione europea e gli stranieri regolarmente residenti.
6. Il referendum non è valido se non ha partecipato al voto la metà più uno degli aventi diritto.
7. I quesiti referendari il cui oggetto comporti nuove spese o minori entrate per il comune devono indicare il costo presunto e le modalità delle relative coperture.

ART. 31
Giudizio di ammissibilità

1. Ai fini dell'ammissibilità del referendum, il testo dei quesiti referendari deve essere sottoposto al comitato dei garanti prima della raccolta delle firme necessarie per l'indizione del referendum; il comitato dei garanti fornisce di norma una risposta entro venti giorni, collaborando in ogni caso con il comitato promotore al fine di definire, ove possibile, una formulazione dei quesiti che possa portare ad una valutazione positiva sulla loro ammissibilità.
2. Si può procedere alla raccolta delle firme solo se il comitato dei garanti abbia ritenuto ammissibile il referendum.

ART. 32
Referendum consultivo e propositivo

1. Un numero, non inferiore al 10% di tutti i cittadini maggiorenni, compresi i cittadini dell'unione europea e gli stranieri regolarmente residenti, può chiedere che vengano indetti referendum consultivi e/o propositivi.
2. La giunta o il consiglio comunale possono sottoporre ai cittadini un quesito referendario di natura consultiva. Il quesito referendario è approvato con una delibera di consiglio comunale che ottenga almeno la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
3. I referendum consultivi e/o propositivi possono essere indetti su materie di esclusiva competenza locale, ad eccezione di quelle concernenti:
   a) elezioni, nomine, revoche e decadenze;
   b) personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali.

ART. 33
Referendum abrogativo

1. Un numero, non inferiore al 10% di tutti i cittadini maggiorenni, compresi i cittadini dell'unione europea e gli stranieri regolarmente residenti, può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi su materie di esclusiva competenza locale, ad eccezione di quelle previste all'art. 32 lettere a), b) e c) e degli atti e materie di seguito elencate:
   a) piano regolatore generale;
   b) progetti di opere pubbliche previsti dal programma di mandato del sindaco;
   c) bilancio e tributi.

ART. 34
Svolgimento referendum

1. La consultazione referendaria può essere svolta nell'anno solare una sola volta e non in concomitanza con consultazioni politiche e amministrative.

ART. 35
Sospensione revoca del referendum

1. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il collegio dei garanti decide, sentiti i promotori ed il Sindaco, se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tenere conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.

ART. 36
Comitato promotore

1. Il comitato promotore, costituito da non meno di cinque cittadini residenti nel Comune di Albinea, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria; ad esso sono attribuite le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti e ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Ha diritto di essere sentito dal comitato dei garanti prima della formulazione del giudizio di ammissibilità e dal sindaco nell'ipotesi prevista all'art. 35.

ART. 37
Effetti dei Referendum

1. Il referendum è valido se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. L'esito della consultazione referendaria relativa a proposte di referendum consultivi e/o propositivi deve essere valutata dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco.
3. Qualora il consiglio comunale ritenga di non conformare la propria azione al risultato del referendum la deliberazione che conclude il procedimento deve indicarne i motivi ed essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Nel caso di referendum abrogativi, gli organi competenti non possono assumere decisioni contrastanti con essi e devono provvedere con atto formale, nel caso ciò risulti indispensabile, a disciplinare l'oggetto della consultazione referendaria entro 60 gg. dalla proclamazione dei risultati

ART. 38
Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e rapporti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 39
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti e aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
   a) l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;
   b) l'oggetto del procedimento;
   c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.
3. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 3, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
5. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
6. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
7. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
8. L'Organo competente potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 40
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti, che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. Il regolamento assicura ai cittadini singoli o associati il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali l'Amministrazione è in possesso, relative alle attività svolte o poste in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d’informazione dei cittadini, usufruibili presso la sede municipale; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l’informazione.

ART. 41
Sportello unico del cittadino

1. E’ istituito l’ufficio avente il compito di:
   a) semplificare l'accesso ai servizi pubblici comunali fornendo chiarimenti sull’iter seguito da provvedimenti e pratiche amministrative e garantendo un riferimento unico al cittadino per l’esercizio dei propri diritti;
   b) costruire un filtro che smisti con efficacia le domande del cittadino ovvero che impegni i servizi ed i tecnici specializzati solo quando strettamente necessario;
   c) promuovere l'integrazione dello sportello unico del cittadino con le altre amministrazioni del territorio.
2. Il Responsabile dell'ufficio riferisce periodicamente al Sindaco e alla Giunta sull'attività svolta; segnala, anche ai cittadini, le situazioni di più rilevante interesse, facendo uso degli strumenti informativi previsti dal Comune.
3. Gli uffici comunali devono fornire tempestivamente all'ufficio di cui al primo comma tutti gli atti e le informazioni che questo richieda.

CAPO III LE GARANZIE- IL DIFENSORE CIVICO

ART. 42
Difensore civico: istituzione - attribuzioni

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione comunale è prevista l’istituzione della figura del Difensore civico. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati
2. E’ possibile istituire l’ufficio del difensore civico anche in forma associata con altri Comuni.
3. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti pubblici o privati e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’Amministrazione comunale, gli enti e aziende dipendenti.
4. Il Difensore civico agisce d’ufficio, qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
5. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti e aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
7. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
8. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.
9. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
10. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.
11. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene ".

ART. 43
Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento specifico.
3. Non può essere nominato difensore civico:
   a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
   b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità montane e delle unità sanitarie locali;
   c) i ministri del culto;
   d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
   e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
   f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
4. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

grave inadempienza ai doveri d'ufficio o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale, con delibera motivata dei Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

ART. 44
Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

ART. 45
Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta, al consiglio comunale entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTIVITA'

CAPO I GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

ART.46
Organi di governo

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 47
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, espressione elettiva della Comunità Locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico - amministrativo del Comune e che ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Gruppi Consiliari.

ART. 48
Competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e d'indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge.
2. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.
3. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali il Consiglio Comunale privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. Ha competenza nelle materie indicate dall'art.42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, tra le quali è anche prevista la determinazione degli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno uno dei nominativi è riservato alle minoranze, il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.
6. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.

ART. 49
Elezione e durata in carica

1. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità , incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge o in mancanza dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 50
Funzionamento

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi del presente Statuto.
2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme di legge e del regolamento.
3. Le proposte di argomenti da inserire all'ordine del giorno delle sedute consiliari possono essere avanzate dal Sindaco, dalla Giunta, dai singoli consiglieri e dai cittadini, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.
4. Gli avvisi di convocazione devono pervenire al consigliere cinque giorni prima a quello fissato per il consiglio comunale nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione;
5. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno per: l'approvazione del Rendiconto di Gestione; la verifica dello Stato di attuazione dei Programmi ; la variazione di assestamento generale; l'approvazione del Bilancio di previsione.
6. La riunione è valida con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco;
7. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
8. Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso l'ufficio segreteria almeno cinque giorni prima della seduta, per iniziativa del Responsabile ;
9. La gestione delle risorse finanziarie è seguita dai responsabili dei rispettivi servizi sulla base di specifico Piano Esecutivo di Gestione, risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio.
10. Il Consiglio Comunale può tenere sedute aperte per l'audizione di rappresentanti di Enti, Associazioni, Organizzazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in Comitati, o anche persone singole, su questioni di interesse collettivo.
11. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

ART. 51
Diritti e compiti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione o, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari con le modalità e tempi previsti dalla legge.
4. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
   - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
   - presentare interrogazioni, mozioni e interpellanze alle quali andrà obbligatoriamente risposto nei modi ed entro i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
5. I Consiglieri Comunali, hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune , nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. L'acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente comma 5 da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità, stabilite dal regolamento sul diritto di accesso e sul funzionamento del Consiglio Comunale, tali da non incidere negativamente sulla normale attività delle strutture dell'Amministrazione Comunale.
7. Il funzionario che impedisca ingiustificatamente l'espletamento delle funzioni del consigliere comunale è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle disposizioni vigenti.
8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, nel caso di permanenza in carica di Giunta e Consiglio fino alla elezione del nuovo Sindaco e Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni eventualmente loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
9. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
10. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

ART. 52
Consigliere anziano

1. Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la cifra individuale di voti più alta, con esclusione del Sindaco neoeletto, e dei candidati alla stessa carica proclamati consiglieri.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 53
Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi le cui funzioni sono stabilite dal regolamento. Il gruppo può essere costituito anche da un solo Consigliere.
2. La costituzione dei gruppi consiliari avviene di regola in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i Consiglieri eletti.
3. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco.
4. Ogni gruppo consiliare deve comunicare al Sindaco il nome del proprio Capogruppo nonché comunicare l'eventuale variazione del Capogruppo. In mancanza della predetta comunicazione viene considerato Capogruppo:
   a) per il Gruppo di maggioranza, il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti;
   b) per i Gruppi di minoranza, il candidato alla carica di Sindaco della rispettiva lista;
5. I Gruppi, compatibilmente con le disponibilità economiche e logistiche del Comune, dispongono, presso la sede dell' Ente, delle attrezzature, delle risorse finanziarie e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.
6. E' istituita in seno al Consiglio Comunale la Conferenza dei Capigruppo, strumento di coordinamento e di confronto tra i gruppi consiliari in funzione di una puntuale organizzazione dei lavori del Consiglio.

ART. 54
Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio approva, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento interno che ne disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni secondo i seguenti principi:
   a) metodo della programmazione dei lavori;
   b) concertazione del calendario dei lavori e dell'ordine del giorno delle sedute tra i capi- gruppo;
   c) rapidità ed efficacia dei procedimenti deliberativi;
   d) garanzie procedimentali per l'esercizio delle funzioni di controllo da parte dei Consiglieri.
2. Il Regolamento definisce, tra l'altro:
   a) le modalità per l'esercizio, da parte dei Consiglieri, dei poteri d'iniziativa;
   b) le modalità e i criteri per il conferimento, ai Consiglieri, di compiti e mansioni nonchè i rapporti tra questi e gli Organi di governo;
   c) le competenze della conferenza dei capi-gruppo, le norme per il suo funzionamento, i rapporti con il Sindaco, le Commissioni consiliari e la Giunta;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) i contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con riferimento alla disponibilità di un budget specifico e di supporti organizzativi specialistici.

ART. 55
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.
2. Le Commissioni sono composte dai Consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
3. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.
4. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed alla votazione del Consiglio.
5. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con
   una relazione dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.
6. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività e le forme di supporto delle Commissioni Consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
7. Le Commissioni hanno comunque diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori, nonché l'audizione di Responsabili di Area e/o Servizio o altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono altresì essere invitati a partecipare ai lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 56
Garanzie per le minoranze

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

ART. 57
Linee programmatiche di mandato

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta Comunale, consegna ai Capigruppo Consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
3. Il Consiglio può intervenire, mediante l'approvazione di specifici emendamenti, nella definizione delle linee programmatiche con integrazioni, adeguamenti e modifiche al documento presentato dal Sindaco.
4. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
5. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del decreto legislativo 267/2000.
6. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
7. Il Sindaco presenta al Consiglio, in prossimità della fine del mandato amministrativo, un articolato documento nel quale è definito, in termini di consuntivo, lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

CAPO III IL SINDACO

ART. 58
Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione, eletto democraticamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina, altresì, i casi di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Rappresenta l'Ente ed è responsabile dell'amministrazione del Comune. Sovrintende inoltre, all'andamento generale e provvede a dare impulso all'attività degli altri organi al fine di attuare, nell'ambito delle proprie competenze, gli obiettivi indicati nel documento contenente le linee programmatiche di mandato. In tale ambito persegue gli indirizzi politico amministrativi espressi dal Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento davanti al Consiglio, nella prima riunione dopo l'elezione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
3. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge in qualità di Ufficiale di Governo avvalendosi dell'organizzazione dell'Ente.
4. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori, e ai Responsabili di Area e/o Servizio l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza. Il Sindaco può altresì delegare agli assessori ed al personale comunale l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all'art. 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
5. Il Sindaco, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune e assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione, la Provincia e le altre realtà locali culturali, sociali che operano nel territorio al fine di promuovere ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività.
6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, che resteranno in carica, lo stesso tempo dell'organo che li ha nominati.
7. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

ART. 59
Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Responsabili di Area e/o Servizio, nei casi previsti dalla legge.
2. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Amministrazione Comunale.
3. Il Sindaco può altresì delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Responsabili di Area e/o Servizio del Comune.
4. In attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3, il Responsabile di Area

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e/o Servizio delegato sottoscrive la procura alle liti.

ART. 60
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo precedente, conferisce specifiche deleghe agli Assessori, nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza. Le deleghe sono conferite di norma per settori organici di materie. Il conferimento delle deleghe di cui sopra deve essere comunicato al Consiglio, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.
2. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare:
   a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
   b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici e con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale;
   c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;
   d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
   e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6, del D.Lgs. 267/2000;
   f) nomina e revoca, in conformità alla legge il Segretario Comunale, scegliendolo dall'apposito albo;
   g) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
   h) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e di alta specializzazione in base ad esigenze effettive e verificabili.

ART. 61
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 62
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in tutti i casi previsti dagli articoli 53 e 59 del D.Lgs.267/2000.
2. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore Comunale presente a partire dal più anziano di età.

ART. 63
Consiglieri delegati dal Sindaco

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Responsabili di Area e/o Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, anche appartenenti ai gruppi di opposizione, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.
2. L'attività svolta dai Consiglieri delegati dal Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

ART. 64
Mozione di sfiducia e dimissioni

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio. Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Se la mozione viene approvata il Segretario generale ne informa il Prefetto ai fini dei conseguenti provvedimenti dello scioglimento del Consiglio comunale e della nomina del commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO IV LA GIUNTA COMUNALE

ART. 65
Nomina e composizione

1. La Giunta, organo di governo del Comune, impronta la propria attività ai principi della collegialità , della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei Assessori .
3. Il Sindaco nomina, nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge e dal presente Statuto, i componenti della Giunta, tra i quali il ViceSindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezione.
4. Gli Assessori nominati possono anche essere esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla Carica di Consigliere Comunale e di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
5. Gli Assessori esterni partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale senza diritto di voto, essenzialmente, anche se non esclusivamente, per illustrare proposte ed argomenti concernenti la propria delega.
6. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

ART. 66
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali
2. Esercita attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio Comunale ed attua gli indirizzi ed i programmi dallo stesso espressi, sulla base del programma amministrativo, adottando tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267 /2000 , nelle funzioni degli organi di governo non riservate dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste per Legge, Statuto o regolamenti in capo al Sindaco, al Segretario, al Direttore, se nominato, o, ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Infine verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta.

ART. 67
Gli Assessori

1. Gli Assessori, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, derivanti dalla delega ricevuta , promuovono, in conformità agli indirizzi della Giunta, il raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati determinati dalla Giunta medesima.
2. Gli Assessori si rapportano con i Responsabili nei confronti dei quali esercitano i poteri di indirizzo e di controllo. A tale scopo con cadenza periodica, l'Assessore convoca una conferenza degli Uffici e dei Servizi a cui è preposto, nella quale viene verificata la programmazione e l'attività degli stessi.

ART. 68
Dimissioni e revoca

1. Le dimissioni degli Assessori sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse sono irrevocabili dalla presentazione e diventano efficaci dal momento in cui sono registrate al protocollo.
2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.

ART. 69
Norme di funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche, le modalità di convocazione della stessa sono stabilite in modo informale.
3. Alle stesse partecipa il Segretario e/o il Vice-Segretario il quale cura la redazione del verbale, potendosi avvalere del personale della segreteria.
4. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, i Responsabili di Area e/o Servizi.
5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti inerenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l'intero Collegio dei Revisori, nonché il Presidente o i componenti delle Commissioni Consiliari formalmente costituite.
6. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
7. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco-Presidente e dal Segretario.

ART. 70
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese, sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE

ART. 71
Criteri generali

1. Il Comune organizza i propri uffici ispirandosi ai principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. Adegua il funzionamento dei servizi e gli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza.
2. La struttura e l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione della specificità del territorio e delle esigenze organizzative e funzionali dell'Ente, deve rispondere a criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità, economicità ed efficienza di gestione secondo principi di responsabilità e di professionalità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. L'azione organizzativa ed amministrativa del Comune dovrà essere conformata ai seguenti principi di ordine generale:

   a) la definizione, da parte degli organi di direzione politica, degli obiettivi e dei programmi dell'Ente;
   b) la separazione tra i compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi di Governo e quelli di gestione attribuiti al Segretario Comunale, al Direttore se nominato, ai responsabili degli uffici e dei servizi;
   c) la verifica dei risultati conseguenti all'azione amministrativa;
   d) la trasparenza, anche attraverso l'istituzione di apposita struttura di informazione ai cittadini.

ART. 72
Organizzazione degli uffici e servizi

1. Nel rispetto della legge, dello statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, la Giunta Comunale adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano in particolare:
   a) la struttura organizzativa;
   b) le competenze delle unità organizzative;
   c) le dotazioni organiche;
   d) le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
   e) l'articolazione dei ruoli e delle funzioni direzionali, le attribuzioni gestionali e le conseguenti responsabilità, il sistema delle relazioni e dei rapporti interfunzionali;
   f) le modalità e i criteri di nomina e revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
   g) le funzioni del Consiglio di direzione;
   h) i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori delle dotazioni organiche, contratti a tempo determinato, di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva;
   i) l'eventuale costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;
   j) l'eventuale costituzione di rapporti di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

ART. 73
Incompatibilità

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il dipendente non può svolgere attività che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'Ente.
2. L'eventuale svolgimento di attività lavorativa è autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione.

ART. 74
Funzioni di Direzione

1. La responsabilità di direzione di Area e/o Servizio viene assegnata dal Sindaco a personale di ruolo inquadrato nelle qualifiche apicali, oppure, per contratto di diritto pubblico o di diritto privato a persone dotate dei necessari requisiti con le modalità di cui al successivo art. 75. L'incarico di responsabile di area-servizio è assegnato a tempo determinato non superiore al mandato del Sindaco, è rinnovabile e può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato e che garantisca il contraddittorio.
2. Spettano al Responsabile di area-servizio tutti i compiti assegnati dalla legge, è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento relativo ad atti di competenza nonché dell'adozione del provvedimento finale .
3. I Responsabili di Area e/o Servizio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione .
4. Essi, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari .
5. Gli atti provvedimentali emessi dai responsabili di area-servizio assumono la forma della determinazione.
6. Oltre ai pareri obbligatori di cui alla Legge, su ogni proposta di deliberazione, il responsabile di area-servizio può richiedere anche il parere istruttorio con rilevanza interna del dipendente cui egli ha affidato la pratica .

ART. 75
Rapporti e incarichi a tempo determinato

1. La copertura dei posti dei responsabili dei Servizi e degli Uffici, nonché di posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

In tal caso, in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, può essere riconosciuta un'indennità "ad personam", previo provvedimento motivato della Giunta.

ART. 76
Segretario Comunale

1. Al Comune è assegnato un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco nomina il segretario comunale, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, con le modalità previste dalla legge.
4. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco.
5. Il Segretario Comunale continua a svolgere le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, sino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
6. Il rapporto di lavoro del segretario è disciplinato dai contratti collettivi della categoria a cui appartiene.
7. Il Segretario Comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale del Vice Segretario, della struttura, dei servizi e del personale comunale. Al Vice Segretario può delegare singole funzioni di sua competenza.

ART. 77
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, e secondo i criteri stabiliti
   dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, previa stipula di apposita convenzione ex art. 108 D.Lgs.267/2000, in questo caso deve disciplinare i rapporti tra il Segretario e il Direttore Generale, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
2. Il Sindaco, quando non si avvalga della facoltà di nominare un Direttore Generale, così come previsto al comma 1, può conferire le relative funzioni al Segretario , previa deliberazione della Giunta Comunale.
3. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.
4. La nomina del Direttore Generale può essere revocata dal Sindaco in ogni momento del mandato previa motivata delibera di Giunta.

ART. 78
Vice Segretario

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Al fine di coadiuvare il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto è prevista la figura del Vice Segretario .
2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario, il Vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione .
3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario Comunale .
4. Le funzioni di Vice Segretario possono essere cumulate con quelle di Responsabile di area-servizio .

ART. 79
Consiglio di Direzione

1. Per un miglior esercizio delle funzioni per favorirne l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei Responsabili di area/servizio presieduta e diretta dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2. Tale conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali, propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro e definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.
3. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'Ente per gli organi elettivi, al Segretario/Direttore e ai Responsabili di area/servizio spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.
4. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione uffici e servizi.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 80
Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune di Albinea, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità Locale.
2. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, determina l'assunzione di servizi pubblici al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.
3. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, a mezzo dei propri uffici, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali aziende, anche consortili, società o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con apposite convenzioni.
4. Il Comune individua le forme di gestione dei servizi pubblici locali più adeguate alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
5. I servizi pubblici afferenti alla competenza del Comune possono essere esercitati anche in forma associata con altri Enti Locali.
6. Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio Comunale e debbono essere adottate previa acquisizione di un'analisi di fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e qualitativi, la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed il relativo impatto sul tessuto economico del territorio.

ART. 81
Partecipazioni a società

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.
2. La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
3. L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, vengono sottoscritti con le società che gestiscono servizi di titolarità del Comune appositi accordi o contratti di servizio sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

5. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.

ART. 82

Forme per la gestione dei servizi sociali -scolastiche culturali - L'Istituzione

1. I servizi sociali, scolastici e culturali possono essere gestiti dall'Amministrazione Comunale facendo ricorso al modello dell'Istituzione, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica, che precisa l'ambito di attività dell'Istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla stessa.
2. Ogni Istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale. A tal fine ciascuna Istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.
3. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.
4. Le istituzioni dispongono altresì di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

ART. 83

Elementi di riferimento per l'erogazione dei servizi

1. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio del contenimento entropico e della diminuzione degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. L’efficacia delle prestazioni e la qualità nell’erogazione dei servizi pubblici sono misurate con riferimento a standards definiti in Carte dei servizi o in appositi Regolamenti.

ART. 84
Nomina di rappresentanti del Comune in società ed altri organismi partecipati o controllati

1. Per le Società, le istituzioni e gli altri organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli amministratori sono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o private.
2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alle nomine ed alle designazioni di cui al precedente comma 1 nel rispetto della previsioni di legge in ordine alle incompatibilità per gli amministratori di organismi controllati o partecipati dall’Amministrazione Comunale.
3. In sede di definizione dell’atto contenente gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il Consiglio prevede anche modalità atte a garantire un’adeguata rappresentanza di amministratori espressi dai Gruppi Consiliari di opposizione.
4. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

TITOLO VI

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 85
La gestione del patrimonio

1. Il Sindaco sovrintende all’attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso il Responsabile dell’ Area Finanziaria Tributi , la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Sindaco adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per ì beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, decide, nel rispetto dello specifico regolamento prescritto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Giunta Comunale con atto motivato.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica; quella relativa al beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

ART. 86
Procedure negoziali e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge e dai rispettivi regolamenti.

TITOLO VII

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 87
Autonomia finanziaria

1. L'ordinamento della finanza del Comune di Albinea è disciplinato dalla legge: rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti l'Amministrazione Comunale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.
2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

ART. 88
Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite

1. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite al Comune di Albinea dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite sono disciplinati dalla legge e dalla normativa attuativa della stessa.
2. L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.
3. La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, anche con distribuzione di risorse per spese previste da spese settoriali dello Stato assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

ART. 89
Tributi comunali

1. L'ordinamento e la gestione dei tributi comunali si informano ai principi di cui alla L.212/2000.
2. In particolare gli atti regolamentari in materia tributaria devono rispettare i seguenti principi:
   a) imparzialità
   b) chiarezza e trasparenza
   c) irretroattività
   d) semplificazione
   e) informazione del contribuente
   f) motivazione e chiarezza degli atti
   g) tutela dell' integrità patrimoniale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l) rimessione dei termini
m) tutela dell'affidamento e della buona fede
n) collaborazione
o) interpello del contribuente
p) tutela dei diritti e garanzie del contribuente oggetto di controllo

q)riconoscimento dei poteri del Garante dei contribuenti.

3. Con apposite disposizioni viene definito il codice di comportamento per il personale addetto ai controlli tributari.

ART. 90
Programmazione del bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono : il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale e quant'altro stabilito dalla normativa vigente. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi . Di detti atti verrà assicurata la conoscenza ai Cittadini ed agli organismi di partecipazione con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità .
2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio.
3. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui ai precedenti commi sono redatti dalla Giunta Comunale, su proposta dei Responsabili di Area-Servizio formalizzata in "proposta di delibera" dal Responsabile dell' Area Finanziaria - Tributi, il quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione.
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario e quant'altro stabilito dalla legge .
5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti .

ART. 91
Mancata approvazione del bilancio nei termini. Commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dal D.Lgs. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del Bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento come segue.
2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale per nominare il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del Bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141 c. 2 del D.Lgs 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata competenza ed esperienza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto perché provveda a nominare il Commissario.
5. Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di Bilancio nei termini, lo predispone d'ufficio entro venti giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di Bilancio, il Commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la Segreteria, assegnando un termine non superiore a venti giorni per l'approvazione del Bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il Consiglio non approvi il Bilancio entro il termine assegnato dal Commissario questo provvede autonomamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il Bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, c. 2, del D.Lgs 267/2000.

ART. 92
Il sistema dei controlli interni

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Responsabili di Area e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.
2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.
4. La valutazione dei risultati dei Responsabili di Area/Servizio e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.
5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

ART. 93
Modalità di sviluppo del controllo di gestione

1. L'Amministrazione Comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione dei modelli e dei processi-chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.
2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'Amministrazione e l'efficacia degli standards di erogazione dei servizi.

ART. 94
Collegio dei revisori

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei Revisori nei modi indicati dalla legge.
2. Il Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune
3. Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio e sugli altri atti che li richiedano, predispone relazioni periodiche sull'andamento della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei rendiconti di gestione.
4. I Revisori nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e delle sue istituzioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli Organi di governo dell'Ente anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico - contabile, a riunioni della Giunta e del Consiglio.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 95
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali che garantiscono e regolano l'esercizio della autonomia normativa ed organizzativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.
3. Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune comportano la necessaria revisione dello Statuto entro 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.
4. Lo statuto e le sue modifiche, esaurito il procedimento previsto dalla legge per la sua approvazione, dovranno essere sottoposte a forme di pubblicità aggiuntive rispetto a quelle previste per legge, allo scopo di consentire la più ampia ed effettiva conoscenza.

ART. 96
Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge e dallo Statuto.
2. I Regolamenti dopo l'esecutività della deliberazione di adozione sono pubblicati per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Nel caso di urgenza, i regolamenti entrano immediatamente in vigore, previa dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di adozione.
4. I regolamenti sono sottoposti a forme dì pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 97
Ordinanze

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni emettono ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Sindaco emette nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 . Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e limitati al tempo in cui permane la necessità.
3. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni all'Albo Pretorio. Sono accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
   Ove siano rivolte a soggetti determinati, devono essere notificate ai destinatari.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 98
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.